

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 201/2011, nella sua interezza e con particolare riferimento ai commi 11 e 17, nonché dell'art. 48, comma 1 bis, del medesimo decreto, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione Sicilia, all'art. 2 del d.p.r. 1074/1965 recante norme di attuazione in materia finanziaria, e al principio costituzionale di leale collaborazione, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

La Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sul ricorso straordinario proposto da proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Augusta del 30 ottobre 2012, n. 47, di approvazione del regolamento concernente le modalità di applicazione dell'imposta municipale unica - IMU, di cui all'art. 13 del d.l. 201/2011, e la fissazione dell'aliquota ordinaria per l'anno 2012.

Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sul regolamento quale atto generale e presupposto, in assenza d'impugnazione di singoli atti applicativi, di accertamento e liquidazione, dell'imposta municipale, e riconosciuta così la conseguente cognizione del Consiglio in sede consultiva sul ricorso straordinario, l'Adunanza delle Sezioni riunite del CGA, avvalendosi della natura di giudice *a quo* riconosciuta dall'art. 13 del d.p.r. 1199/1971, come modificato dall'art. 69 della l. 69/2009, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale riportata nella massima, soffermandosi sul principio di leale collaborazione, che in materia finanziaria per le regioni a statuto speciale trova nell'art. 27 della l.n. 42/2009 il suo svolgimento.

Richiamata, inoltre, la sentenza [n. 155/15 resa dalla Corte costituzionale](#) sul ricorso promosso dalla Regione Sicilia (e da altre Regioni a statuto speciale) avverso il denunciato art. 13 del d.l. 201/11, il parere si sofferma anche sulla natura e portata delle decisioni di inammissibilità della Corte costituzionale, non previste da alcuna specifica disposizione, ma frutto di una prassi ormai consolidata della Corte stessa (a partire dalla sent. n. 108/1957).

1) La prima questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un ricorso straordinario dopo l'entrata in vigore della l.n. 69/09 fu proprio del CGA: parere interlocutorio 17 aprile 2012, n. 1124/11. Poi con parere interlocutorio n. 4/15, il Consiglio ha affrontato il problema procedurale dell'individuazione della modalità di induzione del contraddittorio dopo la pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità, ispirandosi al meccanismo dell'art. 73, co. 3, c.p.a..

2) Dava già conto di dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 13 d.l. 201/11, CGA, parere n. 797/2014 e data 06/08/2014.

3) Per un commento alla sentenza della Corte cost., n. 155/15, C. PADULA [*Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015*](#), in *www.federalismi.it*.